

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 643}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZARINO, BASLINI, GIOMO, QUILLERI

Presentata il 2 agosto 1972

Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la vasta e popolosa regione della Calabria — 15.800 chilometri quadrati geograficamente estesi nel senso della lunghezza con una popolazione complessiva che, secondo il censimento del 1961, ascende a 2.057.182 abitanti — ha una sola corte d'appello con sede in Catanzaro, e con una sezione distaccata di Reggio Calabria.

La corte d'appello di Catanzaro, pertanto, estende la sua giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni di ben dieci tribunali (se escludiamo quella di Reggio Calabria con la sua sezione di corte d'appello): Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Locri, Nicastro, Palmi, Paola, Rossano e Vibo Valentia.

Già da lungo tempo, però, le popolazioni della provincia di Reggio, in cui rientrano le circoscrizioni dei tribunali di Locri e di Palmi, lamentano il crescente disagio che deriva loro dalla distanza della sede della corte d'appello di Catanzaro; disagio che sarebbe eliminato con la istituzione in Reggio di una corte d'appello autonoma e l'aggregazione ad essa dei tribunali di Locri e Palmi.

Tale soluzione, infatti, appare senz'altro la più pratica ed equa anche ai fini del decen-

tramento e del miglior funzionamento della giustizia, in quanto essa è meglio e più celermente espletata nei luoghi il più vicino possibile a dove i conflitti sono sorti (si pensi al caso in cui siano disposti, in appello, mezzi istruttori in sede civile o rinnovazione di dibattimento in sede penale, che ripropongono, anche in seconda istanza, attraverso la prova, i fatti contestati; in tali casi è evidente la opportunità della vicinanza ai luoghi ove i fatti hanno avuto luogo).

Inoltre, la soluzione suaccennata è la più idonea a sopperire al disagio della popolazione e degli operatori del diritto delle zone interessate.

È sintomatico, del resto, che più volte i Consigli degli Ordini forensi dei tre circondari reggini si siano pronunciati favorevolmente per la istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria mediante l'annessione dei tribunali di Locri e Palmi e che tutti i sindaci della provincia di Reggio abbiano risposto favorevolmente ad una indagine svolta in tal senso dal Ministero di grazia e giustizia.

Infine, l'auspicata istituzione della nuova sede di corte d'appello, non comporterà alcun problema di natura finanziaria in quanto la nuova corte potrà giovare sia degli edifici,

sia del personale attualmente assegnato alla attuale sezione distaccata.

Pertanto, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che si affida al vostro esame e che è già stata da noi presentata nella passata legislatura, prevede tre articoli:

il primo stabilisce l'elevazione dell'attuale sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria a corte di appello autonoma con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi;

il secondo, invece, prevede norme transitorie relative agli affari civili e penali provenienti dai tribunali suddetti che, pendenti davanti alla corte d'appello di Catanzaro, verranno devolute d'ufficio alla costituenda corte d'appello di Reggio Calabria;

il terzo articolo, infine, prevede che il Ministro di grazia e giustizia provvederà con decreto a determinare il personale necessario alla istituenda corte d'appello e ad assicurare il funzionamento di quest'ultima entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria è elevata a corte d'appello autonoma, con giurisdizione sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

ART. 2.

Gli affari civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge dinanzi alla corte d'appello di Catanzaro e provenienti dalle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di cui all'articolo precedente, sono d'ufficio devoluti alla cognizione della corte di appello di Reggio Calabria.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e ai procedimenti di volontaria giurisdizione pendenti alla data di cui al precedente comma.

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1, rivedendo le parti organiche di altri uffici, ed in modo da assicurare il funzionamento della stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.